

Penale Sent. Sez. 2 Num. 39148 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 12/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL 16/04/1985

avverso l'ordinanza n. 1055/2018 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
07/12/2018

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
~~le~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *ASUNTA COCOMELLO,*

*che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità
del ricorso*

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/12/2018 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare, una penna drive ed un PC portatile, emesso dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale il 28/11/2018 nei confronti di _____, indagato per i reati di cui agli artt. 640 ter e 474 cod. pen., ed ha dichiarato l'istanza di riesame inammissibile in relazione agli altri beni in sequestro.

Quanto al fumus dei reati ipotizzati, rilevava il Tribunale che, a seguito di denuncia sporta da personale di un albergo di _____ era emerso che il 23/4/2018 era stata effettuata una prenotazione attraverso il sito booking.com utilizzando false generalità di tale _____ e corrispondendo il prezzo pattuito con una carta di credito intestata a _____.

Il Tribunale del riesame osservava essersi ipotizzato, anche sulla base di sommarie informazioni testimoniali di _____ in relazione ad una vicenda relativa alla vendita di un'autovettura, che l'utenza telefonica da cui era stata effettuata la prenotazione fosse in uso al _____ e rilevava altresì che la mail di prenotazione era partita da un indirizzo mail afferente ad un'utenza fissà dello stesso _____ mentre la carta di credito abusivamente utilizzata per il pagamento apparteneva ad un familiare di questo: in questo contesto, riteneva giustificato il sequestro probatorio finalizzato a rintracciare gli strumenti informatici utilizzati per commettere i reati, oppure tracce documentali dei contatti avuti con l'hotel.

Quanto al sequestro degli altri beni indicati nel verbale di esecuzione del sequestro in data 20/11/2018 (documenti di identità contraffatti, carte di credito, codici fiscali ecc.), il Tribunale del riesame ha rilevato che si trattava di sequestro suscettibile di convalida da parte del pubblico ministero, sicché a questo andava avanzata eventuale istanza di restituzione, e che relativamente a tali beni l'istanza di riesame doveva ritenersi inammissibile.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Brando, sollevando quattro motivi di impugnazione:

2.1. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. per mancanza dei requisiti "di flagranza ed attualità della condotta", tali da giustificare la misura cautelare reale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione della concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo in funzione dell'accertamento dei fatti.

2.3. Violazione di legge, per avere esteso la polizia giudiziaria il sequestro anche a beni che non avrebbero alcuna connessione con le condotte oggetto di indagine.

2.4. Violazione di legge per essersi estesa l'attività di polizia giudiziaria ad una pluralità di beni senza che nelle 48 ore successive il P.M. abbia proceduto alla convalida del relativo sequestro, sicché si assume che la declaratoria di inammissibilità del Tribunale del riesame debba ritenersi abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

3.1. Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, infatti, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), ma tale motivazione non deve estendersi alla flagranza ed attualità della condotta criminosa ipotizzata, in alcun modo indicate dall'art. 253 cod. pen. tra i presupposti della misura, che ben può essere adottata anche a distanza di tempo dai fatti oggetto di indagine.

3.2. Sia il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero contestualmente al decreto di perquisizione che l'ordinanza del Tribunale del riesame, peraltro, hanno ben illustrato le concrete finalità probatorie perseguite con l'apposizione del vincolo sui beni sequestrati, in funzione dell'accertamento dei fatti, evidenziando il primo la necessità di procedere alla "ispezione dei computer e dei dispositivi elettronici" in uso al ricorrente "al fine di acquisire elementi oggettivi di prova della responsabilità degli indagati", ed il secondo la finalità di "rintracciare gli strumenti informatici utilizzati per commettere i reati correttamente ravvisati, oppure tracce documentali dei contatti avuti con l'hotel, apparendo autoevidente la finalità di tali beni", sicché deve ritenersi palese il soddisfacimento del requisito di indicazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, che la giurisprudenza sopra ricordata ritiene possa essere anche eventualmente concisa.

3.3. Si è già indicato in premessa che il provvedimento impugnato aveva correttamente individuato gli elementi di collegamento tra i beni oggetti del decreto di sequestro ed i reati ipotizzati, in quanto le indagini avevano già evidenziato che l'utenza telefonica da cui era stata effettuata la prenotazione appariva in uso al che la mail di prenotazione risultava essere partita da un'utenza fissa dello stesso ricorrente e che la carta di credito abusivamente

utilizzata per il pagamento apparteneva ad un familiare di questo. Quanto all'estensione del sequestro, ad opera della polizia giudiziaria, anche a beni che si assumono privi di tale connessione, deve rilevarsi che contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. non è ammesso il ricorso immediato per cassazione (Sez. 4, n. 819 del 21/06/1993, Rv. 195029), né il ricorrente può dolersi in questa sede dell'asserito difetto di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria su beni non indicati nel decreto emesso dal pubblico ministero, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di sequestro probatorio eseguito per iniziativa della polizia giudiziaria, l'asserita intempestività del decreto di convalida e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo non sono deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 41241 del 20/09/2004, Rv. 231020).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in camera di consiglio il 12 aprile 2019

Il consigliere estensore

Luciano Imperiali



Il Presidente

Domenico Gallo

